



**Comune di Castagnaro
Regione del Veneto
Provincia di Verona**

Regolamento Comunale di polizia rurale

approvazione - DCC.

Novembre 2019



REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

| | |
|--|---|
| CAPO I - LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA | 4 |
| Articolo 1 Limiti del regolamento..... | 4 |
| Articolo 2 Oggetto del servizio di polizia rurale..... | 4 |
| Articolo 3 Organi preposti al servizio di polizia rurale..... | 4 |
| Articolo 4 Ordinanze | 4 |
| CAPO II - NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI | 4 |
| Articolo 5 Passaggio sui fondi di proprietà privata..... | 4 |
| Articolo 6 Passaggio su fondi comunali..... | 5 |
| Articolo 7 Sentieri panoramici..... | 5 |
| Articolo 8 Appropriazione di prodotti | 5 |
| Articolo 9 Sciami di api..... | 6 |
| CAPO III - PASCOLO - CACCIA - PESCA | 6 |
| Articolo 10 Pascolo degli animali | 6 |
| Articolo 11 Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati..... | 6 |
| Articolo 12 Sanzioni per pascolo abusivo..... | 7 |
| Articolo 13 Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie..... | 7 |
| Articolo 14 Pascolo in ore notturne..... | 7 |
| Articolo 15 Bestiame trovato incustodito. | 7 |
| Articolo 16 Esercizio di caccia e pesca | 7 |
| CAPO IV - CASE COLONICHE | 8 |
| Articolo 17 Costruzione di case coloniche..... | 8 |
| Articolo 18 Igiene delle case coloniche | 8 |
| Articolo 19 Prevenzioni antincendio | 8 |
| Articolo 20 Depositi di esplosivi e infiammabili | 8 |
| Articolo 21 Incameramento delle acque piovane..... | 8 |
| Articolo 22 Latrine..... | 8 |
| Articolo 23 Stalle..... | 8 |
| Articolo 24 Concimaie e pozzi neri | 9 |



| | | |
|--|---|-----------|
| Articolo 25 | Cani da guardia di edifici rurali..... | 9 |
| CAPO V - NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI..... | | 9 |
| Articolo 26 | Trattamento degli animali..... | 9 |
| Articolo 27 | Malattie del bestiame | 9 |
| Articolo 28 | Misure di protezione degli animali utili all'agricoltura, degli animali selvatici e dei pesci | 10 |
| CAPO VI - IMPIEGO DI PRESIDI SANITARI IN AGRICOLTURA PER LA DIFESA DALLE MALATTIE DELLE PIANTE..... | | 10 |
| Articolo 29 | Difesa contro le malattie delle piante..... | 10 |
| Articolo 30 | Impiego di presidi sanitari con mezzi aerei..... | 11 |
| Articolo 31 | Contenitori di antiparassitari | 12 |
| Articolo 32 | Residui di coltivazione..... | 12 |
| Articolo 33 | Terreni ingerbidenti e vigneti incolti | 12 |
| CAPITOLO VII – STRADE ED ACQUE..... | | 13 |
| Articolo 34 | Transito di mezzi cingolati e meccanici in genere..... | 13 |
| Articolo 35 | Strade vicinali ed interpoderali..... | 13 |
| Articolo 36 | Libero deflusso delle acque | 13 |
| Articolo 37 | Distanze per fossi, canali e alberi..... | 14 |
| Articolo 38 | Regimazione delle acque | 14 |
| Articolo 39 | Spurgo di fossi e canali..... | 14 |
| Articolo 40 | Recisione rami protesi e radici e pulizia sponde..... | 15 |
| Articolo 41 | Canali ed opere consortili | 15 |
| Articolo 42 | Disciplina degli scarichi..... | 15 |
| CAPITOLO VIII - RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI. | | 16 |
| Articolo 43 | Colture agrarie - Limitazioni | 16 |
| Articolo 44 | Accensione fuochi | 16 |
| CAPITOLO IX - CONTROLLI E SANZIONI..... | | 16 |
| Articolo 45 | Violazioni e sanzioni..... | 16 |
| Articolo 46 | Ripristino ed esecuzione d'ufficio..... | 16 |
| Articolo 47 | Omissione di ottemperanza..... | 16 |
| CAPITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI | | 17 |
| Articolo 48 | Entrata in vigore..... | 17 |
| Articolo 49 | Deroga..... | 17 |
| Articolo 50 | Norme generali..... | 17 |



CAPO I - LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITÀ

Articolo 1 Limiti del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale.

Articolo 2 Oggetto del servizio di polizia rurale

1. Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessano in genere la cultura agraria e la vita sociale nelle campagne.

Articolo 3 Organi preposti al servizio di polizia rurale

1. Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli ufficiali e agenti della polizia municipale nonché dagli ufficiali e agenti di P.G. a norma delle disposizioni vigenti.

Articolo 4 Ordinanze

1. Le ordinanze emanate dal Comune in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

CAPO II - NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI

Articolo 5 Passaggio sui fondi di proprietà privata

1. E' proibito entrare o passare abusivamente attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti e ripari.
2. Gli aventi diritto al passaggio sui fondi altrui, per legge o per servitù legittimamente acquistata o in forza di un permesso temporaneo del proprietario, debbono evitare con ogni cura di provocare danni ai raccolti pendenti, agli alberi, alle siepi ed a qualunque altra parte dei fondi stessi. In ogni caso l'esercizio del passaggio non deve cedere la forma ed i limiti consentiti dalla legge, dalla servitù, o dal permesso temporaneo. Il proprietario, in casi speciali, estende in iscritto il permesso temporaneo, di passaggio sui propri fondi, affinché chi usufruisce dello stesso possa presentarlo ad ogni richiesta degli agenti di polizia; solo nel caso che il proprietario consenziente sia costantemente presente sul posto, non occorre il permesso in iscritto.
3. L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolato dal Codice Civile e dalle leggi speciali vigenti in materia.



Articolo 6 Passaggio su fondi comunali

1. E' vietato il passaggio sui terreni comunali senza autorizzazione. Chi avesse il permesso di attraversare i terreni comunali, è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati dettate nell'articolo precedente.
2. E' vietato in ogni caso fare impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune. E' pure vietato il rinnovamento di siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali e con le strade pubbliche e vicinali, senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione.

Articolo 7 Sentieri panoramici

1. La definizione e la realizzazione di sentieri panoramici per la percorrenza da parte dei turisti in forma organizzata, in gruppi o singolarmente, deve preventivamente essere autorizzata in forma scritta dall'ufficio competente. Il passaggio di tali sentieri in fondi privati deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dall'avente diritto. Il passaggio di tali sentieri in fondi comunali deve essere preventivamente autorizzato dall'ufficio competente. I turisti in forma organizzata potranno essere soggetti a sanzioni qualora danneggino colture o proprietà limitrofe ai sentieri. E' vietato loro contribuire ad ogni forma di inquinamento acustico e ambientale.

Articolo 8 Appropriazione di prodotti

1. Con richiamo all'art. 626, n. 3 del Codice Penale, è vietato, senza il consenso del conduttore, di racimolare, spigolare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Il permesso deve risultare da atto scritto, da presentare ad ogni richiesta degli agenti di polizia. Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso in iscritto.
2. I frutti caduti dalle piante, anche se su terreni confinanti o su strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.
3. E' vietato recuperare le noci e le nocciole dilavate dai temporali e finite su fondi di confine senza esplicita autorizzazione del proprietario del terreno sul quale si sono depositate.
4. E' permesso raccogliere funghi e tartufi su fondi altrui senza il consenso del proprietario o dell'avente diritto. Tuttavia questi può vietare tale possibilità mediante apposizione, sul limite della sua proprietà, di cartelli richiamanti tale divieto in base alla norma vigente, posti in maniera visibile e continuata uno dell'altro.
5. Gli agenti di polizia giudiziaria, ove siano emanate le regole di vendemmia o di raccolto di certi prodotti, possono procedere alla identificazione di tutti coloro che vagano per le campagne fuori dell'orario di vendemmia o di raccolto prescritto dalle regole.
6. Gli agenti di polizia municipale, incaricati dell'applicazione del regolamento di polizia rurale, possono accompagnare al locale Ufficio di Polizia, per gli accertamenti di competenza, le persone che siano state colte in flagranza di reato e che trovansi nelle condizioni indicate dagli artt. 707, 708 del Codice Penale e che siano state sorprese in campagna con strumenti



agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra di cui non siano in grado di giustificare la provenienza.

Articolo 9 Sciami di api

1. Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciami di api dei propri alveari su fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante ed agli allevamenti.
2. Con richiamo alle disposizioni dell'articolo 924 del Codice Civile, gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia cessato durante due giorni di inseguirli.

CAPO III - PASCOLO - CACCIA - PESCA

Articolo 10 Pascolo degli animali

1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi o molestia ai passanti.
2. Nessuno può condurre animali, tanto propri che di altri, a pascolare nei fondi altrui, in qualsiasi epoca dell'anno, senza essere muniti di permesso scritto dal conduttore del fondo. Il permesso dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti di polizia. Nel solo caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso scritto (art. 636 del Codice Penale).
3. I pastori e caprai dovranno, per tutto il tempo del pascolo, rimanere costantemente sui fondi destinati al pascolo stesso e dovranno pernottare possibilmente nei locali colonici annessi.
4. I conduttori di mandrie transitanti, prima di entrare nel territorio comunale con il bestiame, devono denunciare il loro arrivo all'Ufficio Veterinario dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.
5. I proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi transitanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni d'igiene e di ogni altro provvedimento emanato dalle Autorità competenti in materia.
6. E' vietato il pascolo del bestiame nelle colture soggette a trattamenti antiparassitari di 1° e 2° classe.
7. I greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade ' e devono essere segnalate a distanza opportuna. Di notte devono essere precedute e seguite da persona con fanale rosso.

Articolo 11 Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati

1. E' vietato condurre animali a pascolare nei fondi comunali, anche se concessi in uso alla generalità, se non in quei fondi, la cui destinazione a pascolo sia stata deliberata dal Consiglio Comunale e subordinatamente all'osservanza



del relativo regolamento per il godimento degli usi civili e delle leggi forestali.

2. Anche l'esercizio del pascolo sui fondi privati vincolati è soggetto all'osservanza delle leggi forestali
3. Con richiamo all'art. 2052 del Codice Civile ed all'art. 672 del Codice Penale è vietato di lasciare bestie al pascolo, sia sui fondi comunali come sui fondi privati, anche propri, senza il necessario numero di custodi adulti e idonei, almeno uno ogni 30 capi di bestiame grosso e 50 di bestiame piccolo. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali e mettere così in pericolo le persone.

Articolo 12 Sanzioni per pascolo abusivo

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 comma 2° e 3° e 925 del Codice civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge.

Articolo 13 Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie

1. Ferme restando le norme del Codice della strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.
2. Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Articolo 14 Pascolo in ore notturne

1. Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Articolo 15 Bestiame trovato incustodito.

1. bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade, verrà sequestrato e trattenuto in custodia fino a quando non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli artt. 843, 924 e 925 del Codice Civile, fatta salva l'adozione delle misure di spettanza della autorità giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'ente o dai privati.

Articolo 16 Esercizio di caccia e pesca

1. L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.
2. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.
3. Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale.



CAPO IV - CASE COLONICHE

Articolo 17 Costruzione di case coloniche

1. Per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc., si applicano le previste dagli strumenti urbanistici e dal regolamento edilizio vigenti in questo Comune.
2. Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare danno alle strade.

Articolo 18 Igiene delle case coloniche

1. Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia e devono essere munite di scale fisse.
2. I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie debbono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del regolamento comunale di igiene.
3. E' vietato di lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

Articolo 19 Prevenzioni antincendio

1. I fienili debbono essere posti a non meno di mt. 10,00 di distanza dalle case coloniche.

Articolo 20 Depositi di esplosivi e infiammabili

1. Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia.

Articolo 21 Incameramento delle acque piovane

1. I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, proveniente dai pozzi, cisterne, ecc.

Articolo 22 Latrine

1. E' vietato causare stillicidio di liquami e di colaticci, costruire o tenere latrine non conformi alle norme contenute nel regolamento locale d'igiene e sanità.
2. Sono vietate le latrine, formate di ripari mobili o di recinti di fascine.

Articolo 23 Stalle

1. Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli artt. 233 e seguenti del T.U. delle LL. SS. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, nonché dal regolamento comunale d'igiene.



Articolo 24 Concimaie e pozzi neri

1. Il letame dovrà essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, lontane da corsi d'acqua.
2. Per il trasporto del letame e lo spurgo dei pozzi neri dovranno essere osservate le disposizioni del Regolamento locale d'igiene:
 - a) il letame potrà essere trasportato in qualunque ora del giorno purché sia contenuto nei carri in modo da escludere ogni dispersione. Nelle ore diurne i carichi di letame percorrendo l'abitato devono essere coperti da tendoni;
 - b) i pozzi neri non potranno essere spurgati che nelle ore notturne, dopo la chiusura dei pubblici esercizi. Il trasporto del cessino attraverso l'abitato sarà pure effettuato nelle ore notturne ed in modo da evitare spandimento sulle strade.
3. Per la lotta contro le mosche è fatto obbligo eseguire i trattamenti di disinfestazione sulle concimaie, previsti da specifiche ordinanze.

Articolo 25 Cani da guardia di edifici rurali

1. I cani da guardia alle case rurali, sprovviste di recinzione, dovranno essere legati a catena scorrevole su un filo teso in modo che essi possano godere della necessaria possibilità di movimento e di abbeverarsi.

CAPO V - NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

Articolo 26 Trattamento degli animali

1. Con richiamo all'art. 727 del Codice Penale, è vietato incrudelire verso gli animali, maltrattandoli, costringendoli a fatiche eccessive o alimentandoli insufficientemente. Gli animali che si trasportano sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi, ed è perciò vietato di collocarli con i piedi legati, cori la testa penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire. È vietata la custodia di animali in locali o luoghi malsani e inadatti. Salvo i casi di assoluta necessità, è vietato far viaggiare i tori con balze (legati con la stessa corda alle corna ed alle gambe) per renderli inoffensivi. All'uopo si prescrive invece l'uso dell'anello alle narici.
2. Sono vietati i metodi inumani e tormentosi di macellazione.

Articolo 27 Malattie del bestiame

1. I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e nella circolare n. 55 in data 5 giugno 1954 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità.
2. Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro



isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità.

3. L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni.

Articolo 28 Misure di protezione degli animali utili all'agricoltura, degli animali selvatici e dei pesci

1. E' vietata la distruzione degli animali insettivori utili all'agricoltura, come uccelli, ricci, talpe, batraci, ecc. solo nel caso che gli stessi si rendessero molesti a qualche coltura (per es. talpe, uccelli granivori, ecc.), sarà fatta domanda al Comitato Provinciale della Caccia o all'Osservatorio Fitopatologico, per avere istruzioni onde allontanarli, ove occorra, senza ucciderli, o distruggerli in conformità alle leggi.
2. Nei boschi e negli incolti è vietata la distruzione ed anche il danneggiamento dei nidi di formica rufa.
3. Intendendo favorire la propagazione degli uccelli per la distruzione degli insetti nocivi è vietato distruggerle nidiate. E' altresì vietato attirare volatili in nidi artificiali per la cattura.

CAPO VI - IMPIEGO DI PRESID SANITARI IN AGRICOLTURA PER LA DIFESA DALLE MALATTIE DELLE PIANTE

Articolo 29 Difesa contro le malattie delle piante

1. Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:
 - o nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai conduttori e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 Giugno 1931, n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni; Salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 Giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 Ottobre 1933, n. 1700, e modificate con R.D. 2 Dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al competente Servizio Regionale per l'agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o,



comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

2. Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altre persone comunque interessate all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.
3. Nella lotta contro i parassiti della vite e degli alberi da frutto dovranno essere usati i principi attivi che non siano tali da creare danni e pericoli per la popolazione, oltre che agli operatori agricoli, i quali comunque dovranno assumere ogni precauzione al fine di evitare i pericoli di inquinamento dell'ambiente e diffusione nociva per piante, animali e persone.
4. L'eventuale lotta contro le erbe infestanti, deve essere condotta con principi attivi che non possano recare danni ad animali e persone.
5. Deve essere data preventiva comunicazione al Servizio di Igiene pubblica ed al Comune dei programmi di trattamenti che utilizzano presidi sanitari di I° classe tossicologica. La comunicazione deve contenere:
 - a) il nominativo del committente;
 - b) il nominativo del responsabile del trattamento e gli estremi del patentino per l'uso di prodotti di I° classe ;
 - c) una descrizione del territorio con la segnalazione di zone sensibili (corsi d'acqua, abitazioni, allevamenti, approvvigionamenti idrici, ecc.) ;
 - d) le colture da trattare ;
 - e) l'indicazione del presidio sanitario usato per singola coltura, gli estremi della registrazione e le quantità previste ;
 - f) l'indicazione dei mezzi con cui saranno effettuati i trattamenti ;
 - g) il sistema previsto per lo smaltimento dei contenitori vuoti.
6. E' fatto obbligo a chi usa insetticidi di 1° e 2° classe per proteggere le colture, considerato che le sostanze impiegate possono recare danno all'uomo o agli animali domestici, di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il periodo di efficacia delle stesse, tabelle recanti ben visibile la scritta: "Campo (o prato) avvelenato" e di adottare idonee misure di sicurezza; tale obbligo cessa col passare dei tempi di carenza dei vari prodotti usati.
7. E' vietato l'uso degli insetticidi di 1° e 2° classe ad una distanza inferiore ai 100 metri dalle abitazioni, ed ai 50 metri dalle strade e da colture adiacenti.
8. Al fine di evitare la propagazione di larve nocive all'agricoltura, gli steli di granoturco devono essere bruciati o interrati mediante aratura non oltre il mese di Dicembre.

Articolo 30 Impiego di presidi sanitari con mezzi aerei.

1. I trattamenti antiparassitari con mezzi aerei devono essere effettuati secondo le prescrizioni del Ministero della Sanità , su superfici di terreno coltivate a monocoltura sufficientemente estese (particelle contigue di almeno 1 giornata) evitando la deriva e la contaminazione ambientale oltre i confini stabiliti.



2. All'interno delle zone da trattare le zone sensibili (abitazioni, sorgenti, corsi d'acqua, allevamenti di bestiame, strade aperte al traffico) devono essere tenute ad almeno 150 metri dalla linea di volo ed il sorvolo è ammesso senza trattamento e nel rispetto di una quota non inferiore a 60 metri. Non è invece ammesso il sorvolo sulle zone abitate.

Articolo 31 Contenitori di antiparassitari

1. Non è consentito abbandonare all'aperto interrare o bruciare contenitori di prodotti antiparassitari di qualsiasi genere.
2. I prodotti antiparassitari, fatta salva qualsiasi norma più restrittiva, dovranno essere conservati in locali adibiti esclusivamente alla custodia dei prodotti stessi, muniti di porta con serratura. Alla porta stessa dovrà essere apposto cartello recante scritto, in maniera ben visibile la natura dei prodotti ed il nome dell'abilitato all'uso dei prodotti stessi, al quale è affidato la custodia e la vigilante dei locali.

Articolo 32 Residui di coltivazione

1. Al fine di ridurre la propagazione ed i danni della Metcalfa pruinoso e di altri parassiti, i residui delle potature dei tralci dei vigneti e frutteti, devono essere adeguatamente eliminati con bruciamento, sminuzzamento e relativo interrimento, oppure con asportazione dai vigneti per altri usi. In caso di vigneto infestato da flavescenza dorata si devono rispettare le disposizioni di legge in merito.

Articolo 33 Terreni ingerbiditi e vigneti incolti

1. Al fine di evitare il diffondersi di insetti infestanti, (ad esempio metcalfa e/o flavescenza dorata) i terreni incolti o a gerbido confinanti con aree coltivate o abitate, devono essere convenientemente e regolarmente ripuliti sull'intera superficie. Le operazioni di ripulitura dei terreni dovranno essere eseguite con regolarità.
2. Qualora il proprietario del fondo a gerbido non provvedesse alla pulizia dello stesso, il confinante può segnalare il mancato adempimento all'Ufficio municipale che provvede al preventivo accertamento e ad avvisare il Sindaco il quale può emanare eventuale ordinanza in merito. Se a tale operazione non provvederanno i proprietari medesimi, la stessa potrà essere eseguita dal Comune che potrà poi farsi rimborsare le spese dai proprietari dei fondi ingerbiditi.
3. Previa perizia asseverata di un esperto in materia, designato dalla Commissione dell'agricoltura, è fatto obbligo ai proprietari di estirpare vigneti incolti che, non essendo trattati, sono focolai di gravi infezioni (Oidio, Peronospora, Metcalfa, Flavescenza Dorata, ecc..) Le spese della perizia saranno comunque addebitate al proprietario del fondo a gerbido. Qualora il proprietario non fosse in grado di provvedere, il comune potrà fare eseguire l'estirpo. In tal caso, tutte le spese sostenute saranno addebitate al proprietario.



4. Al fine di evitare la propagazione di larve nocive all'agricoltura, gli steli di granoturco devono essere bruciati o interrati mediante aratura non oltre il mese di Dicembre.

CAPITOLO VII – STRADE ED ACQUE

Articolo 34 Transito di mezzi cingolati e meccanici in genere

1. E' vietato ostruire o pregiudicare, in qualsiasi maniera, il libero transito delle strade comunali, consorziali e vicinali con opere e depositi di materiale.
2. E' fatto divieto di transito e manovra con mezzi cingolati su strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. I trasgressori di tale norma sono tenuti al risarcimento dei danni, oltre al pagamento della sanzione stabilita dal Sindaco in conformità a questo regolamento.
3. È vietato con qualsiasi mezzo, sporcare e danneggiare il buon stato delle strade e danneggiare il manto stradale con macchine agricole, carri, strumenti agricoli ed in qualsiasi altro modo.

Articolo 35 Strade vicinali ed interpoderali

1. Coloro che, transitando su strade comunali, interpoderali e vicinali con carichi eccessivi, le danneggiassero, sono tenuti a ristabilirne il funzionamento a proprie spese.
2. E' vietato altresì fare opere, depositi od ingombri sul suolo delle strade comunali, interpoderali o vicinali in modo da pregiudicarne il libero transito, nonché alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse.
3. Tutti gli utenti di strade interpoderali e vicinali ad uso pubblico, sono tenuti a partecipare ai lavori di manutenzione delle stesse con prestazione di manodopera o concorso nelle spese. La necessità di spese e/o di manodopera è stabilita da chi ne fa maggiormente uso. Le strade vicinali ed interpoderali debbono presentare opportune opere di regimazione delle acque.
4. Chi ha acquistato il diritto, anche precario, di attraversare le strade con condotti d'acqua non deve arrecare danno in alcun modo al suolo stradale.

Articolo 36 Libero deflusso delle acque

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i rii, fossi e canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e le sponde dovranno essere tenute sgombre da alberi, sottobosco, sterpaglie e quant'altro possa impedire il deflusso delle acque.
2. In caso di trascuratezza o di inadempienza da parte del proprietario o di chi per esso, il Comune potrà compiere dette operazioni a spese del trasgressore.



Articolo 37 Distanze per fossi, canali e alberi

1. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.
2. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.
3. Per la distanza degli alberi di alto fusto è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine; per gli alberi di non alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo; per le viti, gli arbustri, siepi vive, ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro.
4. I proprietari di fondo sono obbligati a dare una forma regolare alle siepi vive, in modo da non restringere e danneggiare 'le strade, e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale. In caso di trascuratezza da parte del proprietario o di sua inadempienza, o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà compiere dette operazioni a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Articolo 38 Regimazione delle acque

1. E' vietato ostruire o portare qualsiasi variazione, innovazione al corso delle acque dei canali, anche se temporanea
2. E' necessario richiedere il consenso del proprietario del fondo sottostante per far sfociare i tubi di drenaggio sotterraneo. Per evitare ristagno dell'acqua è consigliabile sfociare nei rivi, nei fossi e nei canali concordemente con i proprietari.
3. E' proibito danneggiare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, o lordare le medesime in qualsivoglia maniera. Secondo le norme del Codice civile è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o di riversarla sulle strade.
4. E' proibito convogliarla con tubazioni od altri manufatti per sfociarla sui fondi del proprietario sottostante. Queste opere vanno concordate con i confinanti, che anche se danno il loro consenso per l'attraversamento della proprietà non sono obbligati a concorrere alle spese di realizzazione. I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolare il deflusso, devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

Articolo 39 Spurgo di fossi e canali

1. Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.
2. I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte.



3. In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori necessari a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Articolo 40 Recisione rami protesi e radici e pulizia sponde

1. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre i fondi confinanti o il ciglio stradale, impedendo la libera visuale. Inoltre sono tenuti a mantenere i condotti di acqua e ponti laterali alle strade che servono per l'accesso ai fondi, in modo che non possa derivarne danno alle strade, senza ostacolare l'accesso degli aventi diritto e impedendo la libera visuale.
2. I proprietari dei terreni coerenti alle strade comunali hanno l'obbligo altresì di tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, oltre ad asportare periodicamente le piccole porzioni di terreno franato nella cunetta stradale. In caso di trascuratezza o di inadempienza da parte del proprietario o di chi per esso, il Comune potrà compiere dette operazioni a spese del trasgressore, ferma restando la contravvenzione accertata.

Articolo 41 Canali ed opere consortili

1. Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati all'irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia del regolamento del consorzio stesso. In mancanza, si applicano quelle di cui al presente capo.

Articolo 42 Disciplina degli scarichi

1. La disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici o privati, diretti o indiretti, in tutte le acque superficiali o sotterranee, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo, è stabilita dalle leggi 319/1976 e 650/1979, dalle relative norme complementari dalle norme attuative e complementari emanate dalla Regione.
2. E' vietato, altresì, lo scarico nei canali di qualsiasi materiale che impedisca il regolare deflusso delle acque.
3. E' vietato attingere acqua per qualsiasi uso agricolo da canali o da fossati notoriamente inquinati. E' altresì vietato scaricare le acque a lavaggio, degli atomizzatori e delle botti usate per l'irrigazione, nei fossati e nei fiumi



CAPITOLO VIII - RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Articolo 43 Colture agrarie - Limitazioni

1. Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.
2. Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture.

Articolo 44 Accensione fuochi

1. Non è permesso accendere stoppie, dubbi, cespugli lungo i cigli dei campi e sui margini delle strade, ecc. senza essersi prima assicurati che sia eliminato qualsiasi pericolo di incendio, sia nei raccolti che nelle case coloniche. In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non a distanza tale che non possano creare pericolo per le case coloniche, stalle, fienili, pagliai e simili comunque i fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano completamente spenti.

CAPITOLO IX - CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 45 Violazioni e sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal Sindaco, dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
2. Le violazioni al presente regolamento salvo che il fatto non costituisca o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi degli articoli 106 e seguenti del R.D. 3 Marzo 1934 e della legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Articolo 46 Ripristino ed esecuzione d'ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio dei danni arrecati e delle modificazioni provocate, quando ricorrono gli estremi di cui all'Art. 50 del DLgs n. 267/2000.

Articolo 47 Omissione di ottemperanza

1. Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'Art. 650 del Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 a € 500,00.



CAPITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 48 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Articolo 49 Deroga

1. La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali e da frutta all'interno dei recinti con casa di abitazione non è soggetta al rispetto delle distanze stabilite nel presente regolamento, ma ricade delle disposizioni del Codice Civile.

Articolo 50 Norme generali

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto dispone il Codice Civile e ogni altra norma legislativa in materia.